

Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano
il Giudice di Pace di Velletri

Sent. n.	03/2023 ₁
R.G.	3961/2020
CRON.	33/2023
REP.	✓

il Giudice di Pace, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente

sentenza

nella causa civile in primo grado iscritta al numero 3961 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta per la decisione il 16.9.2022 ex art. 321 c.p.c., vertente

tra

██████████, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale su ██████████
██████████, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Urbani in virtù della procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Mentana, alla Via Amendola n.5,

e

Ryanair DAC, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Castioni, Alessandro Mercurio e Roberto Moroni in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Roberto Moroni in Frascati, alla Via Ajani n.33.

Oggetto: inadempimento contrattuale – diritto a compensazione pecuniaria – Reg.(CE) n.261/2004.

Svolgimento del giudizio.

Con atto di citazione notificato in data 8.8.2020 ██████████ ha convenuto in giudizio la Ryanair DAC per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 800, quale compensazione pecuniaria dovuta ai sensi dell'art. 7 Reg.(CE) n.261/2004 (oltre risarcimento del danno ulteriore).

La citante ha riferito: che ha acquistato, anche per il proprio bambino, biglietti aerei per il volo Roma.Ciampino - Billund (FR4879), con partenza programmata per il 9.8.2018 ore 17.15; che il volo è stato cancellato; che ha raggiunto, unitamente al minore, la destinazione finale con altro vettore; che ha diritto alla prescritta compensazione pecuniaria, oltre risarcimento del danno ulteriore (hotel [...]).

La citata ha replicato: che non sussiste la giurisdizione del giudice italiano; che secondo le c.g.c. la competenza a decidere appartiene ai tribunali irlandesi; che la cancellazione è dipesa da causa non imputabile: condizione meteorologica avversa sull'aeroporto di Roma.Ciampino; che la domanda deve essere rigettata.

All'udienza del 16.9.2022 la causa, previa precisazione delle conclusioni e discussione (come da processo verbale in atti), è stata trattenuta per la decisione ex art. 321 c.p.c..

Motivi della decisione.

62

Va anzitutto scrutinata, per priorità logico giuridica, la questione processuale della giurisdizione.

L'eccezione processuale trova giustificazione, secondo il vettore operativo, nell'art. 2.4. c.g.c. (c.d. *clausola di proroga della giurisdizione*).

La clausola accennata, inserita in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'art. 3, par. 1, della direttiva 93/13/CEE (cfr. *Corte di Giustizia UE*, 18.11.2020, *causa C-519/19*); l'articolo 7, punto 1, l'articolo 67 e l'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 nonché l'articolo 33 della convenzione di Montreal devono essere interpretati nel senso che il giudice di uno Stato membro investito di un'azione diretta ad ottenere sia il rispetto dei diritti forfettari e standardizzati previsti dal regolamento n. 261/2004 sia il risarcimento di un danno supplementare rientrante nell'ambito di applicazione della convenzione di Montreal deve valutare la propria competenza, per il primo capo della domanda, alla luce dell'articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 e, per il secondo capo della domanda, alla luce dell'articolo 33 di tale convenzione (cfr. *Corte di Giustizia UE*, 7.11.2019, *causa C-213/18*); ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, alle azioni rivolte ad ottenere i diritti forfettari e standardizzati previsti dal Regolamento CE n. 261 del 2004, in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, si applica l'art. 7 del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (sostitutivo del Regolamento CE n. 44 del 2001), per effetto del rinvio, contenuto nell'art. 3, co.2, della l. n. 218 del 1995, alla Convenzione di Bruxelles, cui sono succeduti il Regolamento CE n.44 del 2001 e il Regolamento UE n. 1215 del 2012, in conformità alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza del 3 settembre 2020, in C-186/19) e, di conseguenza, l'attore può radicare la causa nel luogo di esecuzione della obbligazione e, più esattamente con riferimento al contratto di trasporto, nel luogo dove il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato (cfr. *C.S.U. n.36371/2021*). Dalle argomentazioni suesposte (e dall'invalidità della clausola di proroga della giurisdizione) deriva la giurisdizione del giudice italiano (quale autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione [Roma.Ciampino] dell'obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi degli artt. 7 Reg.(UE) n.1215/2012 e 33 Convenzione di Montreal).

Va allora esaminato il merito della lite con individuazione delle norme regolamentari applicabili.

L'art. 5 Reg.(CE) citato dispone: "*(Cancellazione del volo) In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati: [...] spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'art. 7 [...]*"; l'art. 7 fissa: "*Quando è fatto riferimento al presente*



articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 400 EUR per tutte le tratte [...] comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri [...]".

Individuato come precede il quadro normativo di riferimento va ricordato che in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Reg.(CE) n.261/2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, co.1, del Reg.(CE) n. 261/2004 (cfr. C. Ord. n.1584/2018).

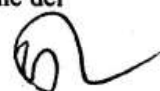
L'attrice ha allora provato l'esistenza del contratto di trasporto, con necessità di verificare l'esistenza della causa di non imputabilità allegata dalla società di trasporto; la Ryanair DAC è dunque gravata dell'onere di provare la ricorrenza di circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ovvero, attraverso la prova liberatoria del caso fortuito e della forza maggiore (art. 5.3 Reg.(CE) n. 261/2004).

Ora le condizioni meteorologiche avverse sono idonee ad integrare una circostanza eccezionale, ma i documenti depositati dalla citata, per dimostrare l'esistenza della circostanza accennata, sono contraddetti dalla comunicazione prodotta dall'attrice e trasmessa da Aeroporti di Roma ("*[...] il giorno 9/08/2018 [...] l'operatività dei voli ha subito alcuni ritardi, in ogni caso lo scalo non è stato mai chiuso [...] Il vettore Ryanair ha deciso autonomamente di cancellare i seguenti voli [...]*"). Ebbene il contrasto tra le dichiarazioni prodotte, provenienti dalle medesime autorità, non consente di ritenere raggiunta una prova certa dell'evento eccezionale allegato.

Da ciò deriva il diritto delle parti alla compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 Reg.(CE) citato, con condanna della società al pagamento, in favore di ciascun passeggero, della somma di euro 400, oltre interessi legali dalla data della domanda.

Va poi verificata l'esistenza di un danno ulteriore liquidabile in favore della parte attrice.

La giurisprudenza comunitaria ha precisato che il fondamento del danno minimo concepito dall'art. 7 del Reg.(CE) n.261/04 è la perdita di tempo ingiustificata, sottrazione che ingenera il diritto risarcitorio del passeggero, senza che questi sia onerato dal fornire la prova della relativa quantificazione economica. Discende che la normativa comunitaria e la normativa internazionale disciplinano, anche se in misura diversa (minimo e massimo), il risarcimento del medesimo danno (perdita di tempo) subito dal passeggero a causa della cancellazione del



volo o del ritardato arrivo a destinazione, da quantificare in base alla gravità del differimento ed entro i limiti stabiliti dalle norme richiamate.

Ciò posto il processo non palesa l'esistenza di un danno ulteriore rispetto a quello liquidato; il documento n.10, prodotto dalla parte attrice, non attesta il versamento della somma indicata, con impossibilità di ipotizzare l'esistenza di un danno effettivo.

Le spese seguono la soccombenza (parametri medi – fasi svolte [3] – valore della lite [importo riconosciuto]).

P.q.m.

definitivamente pronunciando:

-condanna la Ryanair DAC a pagare, in favore di [REDACTED] in proprio e quale esercente la potestà genitoriale su [REDACTED], la somma complessiva di euro 800 (oltre interessi legali [come in motivazione]);

-condanna la Ryanair DAC alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite che liquida in euro 43 per spese ed euro 265 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.).

Albano Laziale, li 20.9.2022

Il Giudice



Giudice di Pace di Velletri
Pubblicato in Cancellaria
04 GEN 2023
Il Funzionario

Il Direttore
Luigi Di Mauro